

Serie Ordinaria n. 33 - Martedì 11 agosto 2020

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 593 del 31 luglio 2020

Rettifica dell'ordinanza 16 luglio 2020, n. 588 - Supporto tecnico specialistico ai Comuni per il completamento delle istruttorie finalizzate alle assegnazioni di contributi per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 - Ordinanza 27 marzo 2015, n. 96 - Ricognizione finale della spesa sostenuta e dell'efficacia dell'intervento con accertamento di economie

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto del fatto che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 - sino alla data del 31 dicembre 2021.

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*», convertito in Legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale, all'art. 3-bis, sono state definite le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, destinati agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni e Commissari delegati.

Visto il *Protocollo d'Intesa* tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 74/2012, convertito in legge dalla legge n. 122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera l), del d.l. n. 74/2012, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'art. 3-bis del d.l. n. 95/2012 e fissa in € 366.000.000,00 la quota di competenza per la ricostruzione in Lombardia.

Richiamata la propria precedente ordinanza 20 febbraio 2013, n. 16, recante: «*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico della demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi e gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0, E1, E2, E3)*» e s.m.i., con la quale sono stati disposti e nel tempo aggiornati i criteri ed i termini per la

presentazione delle istanze di contributo per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati e resi inagibili dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e più precisamente.

Ricordato che il Commissario delegato, per l'attuazione della succitata ordinanza n.16 e s.m.i., ha stabilito, ai sensi dell'art.1, comma 5, del d.l. n.74/2012, di avvalersi dei Sindaci per la verifica di ammissibilità al finanziamento degli interventi proposti, nonché per la determinazione del contributo ammissibile.

Richiamata la propria precedente ordinanza 27 marzo 2015, n. 96 «*Ordinanze Commissariali nn. 15 e 16 e s.m.i. - Istruttorie finalizzate alle assegnazioni di contributi per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (Esiti B, C, E0, E1, E2, E3) - Attività di supporto tecnico specialistico a favore dei Comuni*», con la quale il Commissario ha introdotto la possibilità, per i Comuni che lo desiderassero, di ricevere un contributo forfetario per l'incarico di professionisti esterni all'amministrazione da destinare all'assistenza tecnica specialistica per l'analisi dei progetti di riparazione con miglioramento sismico, ripristino e/o ricostruzione di edifici per civile abitazione e produttivi oggetto delle istanze di contributo, in considerazione delle necessarie competenze specialistiche necessarie per tale attività, non rinvenibili fra il personale tecnico normalmente in servizio presso i Comuni.

Ricordato che la suddetta ordinanza 27 marzo 2015, n. 96 - fra l'altro:

- fissava in € 200,00 (duecento/00) il contributo forfetario ed omnicomprensivo per ogni istanza, utilizzabile dai Comuni che avessero necessitato del suddetto supporto tecnico-specialistico, utile all'incarico di eventuali consulenti esterni esperti, che collaborino alle istruttorie dei progetti relativi agli edifici residenziali e/o produttivi presentati;
- individuava puntualmente sia i Comuni potenzialmente beneficiari del contributo, che le istanze RCR per le quali si potesse attingere al contributo fissato;
- prescriveva le modalità di richiesta e di rendicontazione delle spese sostenute per l'ottenimento del contributo forfetario;
- fissava in complessivi € 132.000,00 (centotrentaduemila/00) [n. 660 istruttorie max X € 200,00] la dotazione finanziaria dell'intervento;
- individuava la copertura finanziaria a valere sui fondi di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74/2012 (Fondo per la Ricostruzione), trasferiti sul conto di contabilità speciale n. 5713 aperto presso la Banca d'Italia - Tesoreria di Milano;
- incaricava il Soggetto Attuatore di provvedere alla raccolta delle richieste da parte dei Comuni interessati, alla successiva verifica contabile di effettiva ammissibilità al contributo delle spese rendicontate e di procedere alle successive eventuali erogazioni del contributo, nel rispetto delle regole fissate nell'Allegato 1 all'ordinanza n. 96.

Dato atto del fatto che, con propria precedente Ordinanza 16 luglio 2020, n. 588, terminate tutte le attività istruttorie interessate dal succitato beneficio, si era provveduto ad effettuare la ricognizione finale circa l'impiego fatto delle somme assegnate e spese ai sensi di detta ordinanza n. 96, riscontrando una spesa complessiva di € 89.797,79, relativa a n. 16 Comuni richiedenti.

Rilevato che, per mero errore materiale, all'atto della ricognizione finale anzidetta, non si era tenuto conto del riconoscimento di un contributo aggiuntivo e tardivo, per n.1 pratica pagata al Comune di Gonzaga con decreto del Soggetto Attuatore 4 marzo 2020, n. 46, a seguito di un riconteggio effettuato sulla rendicontazione a saldo presentata dal Comune stesso con propria nota 26 febbraio 2020, acquisita agli atti della Struttura Commissariale con protocollo n.C1.2020.0000649 del 26 febbraio 2020.

Ritenuto conseguentemente di dover procedere alla rettifica della propria precedente ordinanza 16 luglio 2020, n.588 «*Supporto tecnico specialistico ai Comuni per il completamento delle istruttorie finalizzate alle assegnazioni di contributi per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 - Ordinanza 27 marzo 2015, n. 96 - Ricognizione finale della spesa sostenuta e dell'efficacia dell'intervento con accertamento di economie*», relativamente all'importo riconosciuto al solo Comune di Gonzaga nel seguente modo:

Comune	Pratiche Rendicontate	Decreto/i di Erogazione	Contributo Riconosciuto
GONZAGA	91	173/2017 44/2020 46/2020	€ 18.200,00

riscontrando al contempo anche una minore economia di € 200,00 rispetto a quanto precedentemente accertato.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di procedere, a seguito di un mero errore materiale, alla rettifica del prospetto riepilogativo riportato al punto 2. del dispositivo della propria precedente ordinanza 16 luglio 2020, n.588, recante «*Supporto tecnico specialistico ai Comuni per il completamento delle istruttorie finalizzate alle assegnazioni di contributi per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 - Ordinanza 27 marzo 2015, n. 96 - Ricognizione finale della spesa sostenuta e dell'efficacia dell'intervento con accertamento di economie*», sostituendo integralmente lo stesso con il seguente:

Comune	Pratiche Rendicontate	Decreto/i di Erogazione	Contributo Riconosciuto
BAGNOLO SAN VITO	2	68/2020	€ 400,00
BORGO MANTOVANO (Revere)	6	13/2017	€ 1.200,00
FELONICA	13	66/2020	€ 2.600,00
GONZAGA	91	173/2017 44/2020 46/2020	€ 18.200,00
MOGLIA	29	105/2020	€ 5.800,00
PEGOGNAGA	30	25/2019 69/2020	€ 5.999,80
POGGIO RUSCO	33	94/2018 45/2020	€ 6.599,99
QUINGENTOLE	11	67/2020	€ 2.200,00
QUISTELLO	81	146/2018 90/2020	€ 16.200,00
SAN BENEDETTO PO	29	98/2020	€ 5.798,00
SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	62	85/2017 11/2020	€ 12.400,00
SCHIVENOGLIA	15	72/2020	€ 3.000,00
SERMIDE	31	66/2020	€ 6.200,00
SERRAVALLE A PO	3	63/2020	€ 600,00
SUSTINENTE	1	62/2020	€ 200,00
SUZZARA	13	104/2020	€ 2.600,00
	450		€ 89.997,79

2. di rettificare di conseguenza l'ammontare complessivo delle risorse assegnate ed erogate ai sensi della più volte citata ordinanza commissariale n. 96 - pari a complessivi € 89.997,79 -, imputati a valere sui fondi trasferiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*» e depositati nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso che presentava al momento della spesa la necessaria disponibilità di cassa (capitolo di spesa 706);

3. di rettificare altresì l'accertamento dell'economia effettuato con il medesimo atto in € 40.002,21, risorse che possono rientrare nelle immediate disponibilità del Commissario delegato al fine di un loro prossimo reimpiego a vantaggio della ricostruzione;

4. di confermare l'incarico dato Soggetto Attuatore di agire le previste verifiche *ex-post* sugli interventi effettuati e pagati in

tutto o in parte con contributi afferenti alle risorse assegnate al Commissario, così come prescritto dall'ordinanza 4 aprile 2016, n. 218 «*Piano dei Controlli circa l'utilizzo delle risorse destinate alla ricostruzione in Lombardia a ristoro dei danni causati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*», incaricando delle stesse personale indipendente della Struttura Commissariale e controllando a campione operazioni per almeno il 15% spesa, nei modi e nei termini indicati ai punti 4. e 5. della citata ordinanza commissariale n. 588;

5. di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana